



L'advvocato delle cause perse

Descrizione

Un cliente conveniva davanti al Tribunale di Modena il proprio avvocato per ottenerne il risarcimento dei danni derivati dalla responsabilità professionale, avendogli conferito mandato per proporre ricorso per cassazione, che era stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale rigettava la domanda e cosí la Corte di Appello. Il medesimo peró presenta ricorso in cassazione rilevando che la Corte d'Appello «*si dedica unicamente ad analizzare la prognosi di risultato del giudizio di legittimità qualora il ricorso non fosse stato inammissibile, nulla invece rilevando sul fatto che si trattasse di un errore grossolano, da cui sarebbero derivate l'inammissibilità e la conseguente condanna della De.Ba. alla rifusione delle spese processuali, e che rientrerebbe nella colpa grave, fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2236 c.c.; se l'errore non vi fosse stato, la ricorrente non si sarebbe trovata condannata alle spese per inammissibilità del ricorso; sussisterebbe pertanto la violazione degli articoli 1176 e 2236 c.c.*». Anche in riferimento al principio per cui, per il **risarcimento dei danni derivati dalla responsabilità professionale, va verificato solo il probabile esito del giudizio**, il ricorrente invoca uno specifico arresto della Corte di Cassazione (n. 15717/20109³, il quale insegna che: «*pure in relazione alle c.d. cause perse, l'attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente, se non altro eccependo per eventuali errori sostanziali e processuali della controparte; in particolare, l'arresto richiamato afferma che il difensore non accettare una causa per la quale prevede già dall'inizio la soccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che trattasi di causa persa, poiché cosí espone il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale almeno per le spese cui va incontro per la propria difesa e per quella di controparte; nel caso in esame, una condotta diligente dell'avvocato avrebbe potuto limitare il pregiudizio subito dalla ricorrente quanto meno sotto il profilo della condanna a rifondere le spese di lite a controparte*». tale sentenza reputa proprio che: «*il difensore non accettare una causa alla quale prevede già dall'inizio la soccombenza del suo assistito, ma non può accettarla e, poi, disinteressarsene del tutto, con il pretesto che trattasi di causa persa, senza nemmeno attivarsi per trovare una soluzione transattiva, essendo tale comportamento*



***comunque doveroso ove si accetti di difendere una causa rischiosa per il proprio cliente•
; pertanto, â??in caso di assoluta inerzia del difensore viene, conseguentemente, a
configurarsi la sua responsabilit  professionale, avendo comunque esposto il cliente
allâ??incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui
lo stesso va incontro, per la propria difesa e per quella della parte avversaâ??;***

Il Collegio rammenta poi che pi ¹ recentemente la Corte di Cassazione (sentenza 22 novembre 2018 n. 30169) ha dichiarato che, â??in relazione ad una causa che presenti unâ??elevata
probabilit  di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato lâ??incarico non
pu ² successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilit  professionale ove
esponga il cliente allâ??incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese
processualiâ?; per la propria difesa e per quella di controparteâ?;

La Corte (sentenza del 5 novembre 2025 n.29272) che: â??al richiamo di siffatta giurisprudenza di
questa Suprema Corte da parte dellâ??attuale ricorrente il giudice d  appello non si    per nulla
rapportato, limitandosi alla valutazione della possibilit  o meno di vincere la controversia nella
quale il professionista la difendeva; ritiene tuttavia il Collegio che sia opportuno rinviare la causa in
pubblica udienza, per approfondire il contenuto dellâ??attivit  diligente che lâ??avvocato deve
fornire allâ??assistito anche nel caso in cui ne assuma la difesa allorquando la causa sia gi 
orientata in evidenza verso una probabile sconfitta dellâ??assistito stesso, e dunque per ben
determinare se possa in una siffatta ipotesi la condotta del difensore, qualora appunto non
qualificabile diligente, causare una specifica lesione al diritto difensivo del suo cliente con
conseguente configurabilit  di diritto risarcitorio in capo a quest  ultimo  .

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

10 Nov 2025